

Codice A1618A

D.D. 2 marzo 2023, n. 130

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori realizzazione piccola area ad uso ludico-ricreativo, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN), località Tura. Richiedente: Artesina S.p.a. (P. IVA 00261240048) - Istanza di variante in corso d'opera.



ATTO DD 130/A1618A/2023

DEL 02/03/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori realizzazione piccola area ad uso ludico-ricreativo, nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN), località Tura. Richiedente: Artesina S.p.a. (P. IVA 00261240048) – Istanza di variante in corso d'opera.

In data 12/09/2022 (ns. Prot. n. 108371), per tramite del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nonché del SUAP dell'Unione Montana Mondolè, è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud dal Sig. Conti Adriano, in qualità di rappresentante legale della ditta Artesina S.p.a., avente sede in Frabosa Sottana (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per la proposta di variante in corso d'opera consistente nell'intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per lavori volti alla realizzazione di una piccola area ad uso ludico-ricreativo in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN), località Tura, Fg. 9 Mappale 5, e interessante una superficie di 1.287 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 800 mc.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione tecnica generale
- > relazione geologico-geotecnica
- > planimetrie, profili e sezioni di progetto.

Precedentemente, con Parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) in data 29/10/2020 (Prot. n. 53336 A1816A), è stata proposta l'autorizzazione con prescrizioni per la realizzazione di un vaso artificiale ad uso multiplo nei Comuni di Roccaforte Mondovì e Frabosa Sottana (località Tura), in area sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, su una superficie pari a 27.967,89 mq e con movimenti terra (comprensivi di scavi e riporti) pari a 52.972,05 mc.

Con Provvedimento unico n. 105/2020 del 12/11/2020 il SUAP dell'Unione Montana Mondolè ha autorizzato l'intervento di cui al parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) sopra citato, condizionandone la validità al rispetto delle prescrizioni contenute nei singoli atti e/o pareri formulati dalle Amministrazioni interessate.

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Il parere autorizzativo sopra citato proponeva l'esenzione dal versamento del deposito cauzionale ex art. 8 della L.R. 45/1989, nonché dall'obbligo di pagamento del corrispettivo di rimboschimento ex art. 9 della medesima legge.

L'intervento risulta inoltre essere esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.r. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e visto il parere geologico-nivologico favorevole con prescrizioni espresso dal Settore Geologico (A1819C), pervenuto in data 24/02/2023 (ns. Prot. n. 26677), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Dato atto altresì che il procedimento non si è concluso nei termini previsti per motivi in parte connessi alla riorganizzazione delle strutture regionali, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;
- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018, n. 34;
- VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 19;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 08/07/2008, n. 23 e s.m.i., art. 17;

determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig. Conti Adriano, in qualità di rappresentante legale della ditta Artesina S.p.a. (P. IVA 00261240048), avente sede in legale in Frabosa Sottana (CN), la proposta di variante in corso d'opera consistente nell'intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per lavori volti alla realizzazione di una piccola area ad uso ludico-ricreativo in Comune di Roccaforte Mondovì (CN), località Tura, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie di 1.287 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 800 mc, sui terreni censiti a

NCT nel Comune di Roccaforte Mondovì (CN), Fg. 9 Mappale 5, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere geologico-nivologico, espresso dal Settore Geologico (A1819C), allegato alla presente Determinazione Dirigenziale e facente parte integrante della medesima;

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni di carattere generale:

- 1) dovranno essere comunque rispettate tutte le prescrizioni precedentemente impartite con il Parere autorizzativo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) in data 29/10/2020, citato in premessa;
- 2) in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale riconrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
- 3) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;
- 4) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
- 5) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
- 6) questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;
- 7) Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Mondovì dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **36 (trentasei) mesi dalla data del Provvedimento Autorizzativo Unico** del SUAP dell'Unione Montana Mondolè relativo alla proposta di variante in corso d'opera in parola, e che i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- di dare atto che, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- di dare atto che l'intervento autorizzato risulta essere esente dagli obblighi di compensazione di

cui alla L.R. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al proponente, al SUAP dell'Unione Montana Mondolè e alla Stazione dei Carabinieri-Forestale di Mondovì.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/126/2020C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE
Settore A1618A Tecnico Piemonte Sud

Riferimento nota Settore A1618A prot. Ingresso n. 7733/A1800A del 20/02/2023. DQ Prat. n. 70771/C
Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di "Realizzazione di un invaso artificiale ad uso plurimo in località Tura. Variante per realizzazione piccola area attrezzata ad uso ludico-ricreativo". Comune di Roccaforte Mondovì. Proponente: Artesina S.p.A.. Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Le opere in progetto si configurano come una variante del progetto di realizzazione di un invaso artificiale ad uso plurimo nell'area denominata "Tura", e consistono nella modifica delle dimensioni della stazione di pompaggio e nella realizzazione di un piccolo invaso per uso ludico-ricreativo in prossimità dell'invaso stesso.

L'intervento è stato autorizzato ai sensi della L.R. 45/1989 con D.D. n. 53336/A1800A del 29/10/2020 del Settore Tecnico Regionale di Cuneo.

Complessivamente il progetto prevede la realizzazione dell'invaso su una superficie a modesta pendenza di estensione complessiva di 1.287 m², di cui oltre 250 già interessati nel rimodellamento del terreno nel progetto principale; il laghetto sarà caratterizzato da una superficie di 75 m², con una profondità massima dell'acqua di 0,80 m, per un volume di scavo complessivo pari a 800 m³, con sostanziale pareggiamento tra scavo e riporto

Dal punto di vista geomorfologico la relativa carta allegata al PRGC di Frabosa Sottana non individua fenomeni di dissesto sulla dorsale su cui si colloca l'intervento in oggetto. Dal punto di vista delle problematiche valanghive nelle zone oggetto d'intervento ed in un intorno significativo non



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

si rileva la presenza di aree soggette a valanghe, come si può desumere dalla cartografia tematica rappresentata nel Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze dell'indagine geologica e nivologica, contenute nelle rispettive relazioni a firma del Dott. Geol. Luca Bertino;
- considerato che la cartografia dei dissesti allegata al PRGC del Comune di Frabosa Sottana e di quello di Roccaforte Mondovì, entrambi adeguati al P.A.I., non individua forme di dissesto nell'area d'intervento, come rappresentato anche nel Sistema Informativo dei Fenomeni Franosi in Piemonte (SIFRAP), e che le opere in progetto non influiscono negativamente sull'equilibrio idrogeologico del versante;
- preso atto inoltre che la realizzazione delle opere è prevista in area non interessata da fenomeni valanghivi, come definito dal quadro delle informazioni sulle valanghe contenuto nella documentazione allegata al PRGC vigente dei due comuni su cui insistono le opere e di quanto rappresentato nel Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte;

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione redatta dal Dott. For Davide Sagnelli per la parte tecnica progettuale e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Luca Bertino per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti al progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

*paola.magosso@regione.piemonte.it
geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.

- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti gli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Dott.ssa Paola Magosso

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

I Funzionari referenti:

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it